

Prot. N. 621/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 09 MARZO 2009

CIRCOLARE N. 11

MIPAF
Direzione Generale delle Politiche
Comunitarie e Internazionali
Ufficio Cereali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e
Province Autonome

Ai CAA riconosciuti

All'Associazione Italiana Foraggi Essiccati

Alla SIN
Loro Sedi

Area Coordinamento

Oggetto: Regg. (CE) n. 1234/2007, n. 382/2005 e successive modifiche.

Modalità per il riconoscimento delle imprese di trasformazione di foraggi e degli acquirenti di foraggi da essiccare e/o da macinare.

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare prot. ACIU.2008.489 dell' 08 aprile 2008 dell'Area Coordinamento si riportano, qui di seguito, le procedure da adottare, a partire dalla campagna 2009/2010, per il riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare.

1. Premessa

La presente circolare si applica nelle regioni dove non sono operanti Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

Il Regolamento Unico OCM settore Foraggi – Reg.(CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007- ha abrogato il reg. (CE) 1786/2003 del 23 settembre 2003, mentre il reg. (CE) 1388/2007 del 27 novembre 2007 ha apportato sostanziali modifiche al reg. (CE) di applicazione n. 382/2005.

Al fine di garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, la presente circolare definisce, a partire dalla campagna 2009/10, le procedure relative al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare.

1.1 Definizioni

- “AGEA”: Organismo Pagatore AGEA.
- “Organismo delegato al controllo” finalizzato al riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi: Regione competente per territorio.
- “Impresa di trasformazione di foraggi”: impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell’art. 87 del Reg. Ce n. 1234/07 debitamente riconosciuta da AGEA.
- “Acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare”: ogni persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, ai sensi dell’art. n. 90 lett. e) del Reg. CE n. 1234/2007, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione.
- “Aggiunte”: prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

2. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le imprese di trasformazione e gli acquirenti, che intendono ottenere il riconoscimento, devono presentare l’apposita domanda (**allegato 1 - allegato 2**) all’Ufficio regionale delegato al controllo, unitamente alla documentazione necessaria, entro il 10 marzo precedente l’inizio della campagna.

L’Ufficio regionale delegato al controllo deve far pervenire all’AGEA entro e non oltre il 20 marzo la citata documentazione, corredata dal verbale di accertamento (**allegato 3**) per le sole imprese di trasformazione e dalla relazione conclusiva (**allegato 4**) sia per le imprese che per gli acquirenti.

Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall’AGEA tassativamente prima dell’inizio della campagna di commercializzazione (art. 7 reg. CE n. 382/2005).

In casi eccezionali debitamente documentati, può essere concesso da AGEA, un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi dall’inizio della campagna considerata. In tal caso l’impresa è considerata riconosciuta sino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte di AGEA.

3. Adempimenti delle imprese di trasformazione

3.1 Imprese di trasformazione che per la prima volta presentano domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione devono far pervenire all'Ufficio Regionale delegato al controllo competente per territorio (dove ha sede legale l'impresa di trasformazione), la seguente documentazione:

- domanda di riconoscimento indirizzata all'AGEA e all'Ufficio Regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'impresa (**allegato 1**), unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda stessa, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00. Nella domanda, l'impresa di trasformazione si impegna a rispettare le modalità operative indicate nelle Circolari di settore emanate da AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale che dispone della materia;
- planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e di ubicazione dei macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione dei prodotti finiti, nonché degli impianti per la trasformazione;
- atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, della struttura comprensiva dei macchinari di cui al punto precedente, regolarmente registrato;
- descrizione degli impianti per l'essiccazione artificiale al calore e di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, che consentano di ottenere un prodotto finale che rispetti le caratteristiche di umidità e il tenore minimo di proteine di cui all'art. 86 par. 2 del Reg. (CE) n. 1234/2007;
- certificato di taratura con descrizione dell'impianto di pesatura rilasciato dalla autorità competente non più di 2 anni precedenti la data della domanda di riconoscimento;
- elenco delle aggiunte che saranno addizionate prima o durante il processo di disidratazione nonché elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;
- modelli di registri della contabilità di magazzino di cui all'art. 12 del Reg. CE n. 382/05;
- certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, con vigenza e dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- modulo di richiesta (**allegato 5**) di accreditamento sul portale SIAN, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti nella circolare di campagna del settore.

3.2 Imprese di trasformazione precedentemente riconosciute

3.2.1 Imprese di trasformazione riconosciute che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative.

Le imprese di trasformazione già riconosciute, debbono far pervenire all'Organismo di Controllo e ad AGEA, una comunicazione con la quale dichiarano di proseguire la propria attività di produzione dei foraggi per la nuova campagna e di non aver apportato modifiche tecniche ed amministrative alla propria struttura produttiva (**allegato 6**).

Tale dichiarazione deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo, unitamente ad un nuovo certificato di taratura dell'impianto di pesatura rilasciato dall'autorità competente, qualora scaduto.

L'organismo regionale delegato al controllo, nel corso della campagna, deve procedere nella misura minima del 5% delle imprese di trasformazione, alla verifica in loco di quanto dichiarato dalle imprese stesse.

3.2.2. Imprese di trasformazione riconosciute che abbiano apportato o intendano apportare variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative.

Le imprese di trasformazione già riconosciute, che abbiano apportato o intendano apportare variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative, sulla base delle quali è stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, sono tenute a presentare richiesta di variazione all'Ufficio Regionale delegato al controllo, massimo entro 10 giorni dalla variazione, specificando le modifiche.

L'Ufficio Regionale delegato al controllo, dopo la verifica in loco e l'istruttoria di rito, invia immediatamente all'AGEA la documentazione completa, unitamente ad una relazione conclusiva, al fine della conferma o della revoca del riconoscimento.

3.2.3 Riduzioni ed esclusioni del riconoscimento

Qualora l'impresa di trasformazione non presenti contratti di fornitura e domande di aiuto per due campagne di commercializzazione consecutive, il riconoscimento viene revocato. Inoltre, si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dall'art. 30 del reg. Ce 382/05 e successive modifiche nonché dalla circolare AGEA di settore.

4. Adempimenti degli acquirenti

4.1 Acquirenti che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento, gli acquirenti di foraggio devono far pervenire all'Ufficio Regionale delegato al controllo competente per territorio (dove ha sede legale/domicilio l'impresa), la seguente documentazione:

- domanda di riconoscimento indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio Regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'acquirente (**allegato 2**), unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00. Nella domanda, l'acquirente si impegna a rispettare le modalità operative indicate nelle Circolari di settore emanate da AGEA;
- certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, con vigenza e dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 dal quale risulti l'attività di intermediazione nel settore agricolo.
- modulo di richiesta (**allegato 5**) di accreditamento sul portale SIAN, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti nella circolare di campagna del settore.

Nel caso in cui "l'acquirente di foraggi da essiccare" o "da macinare" sia in possesso di uno o più magazzini per lo stoccaggio dei foraggi acquistati, deve evidenziarlo nella domanda di riconoscimento ed allegare un certificato di taratura dell'impianto di pesatura rilasciato dalla autorità competente non più di 2 anni precedenti la data della domanda di riconoscimento.

4.2 Acquirenti già riconosciuti e che proseguono la propria attività

L'acquirente deve far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo e all'AGEA, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, una comunicazione nella quale dichiara la propria volontà di proseguire l'attività precedentemente riconosciuta (**allegato 6**). Tale comunicazione deve pervenire ad AGEA entro e non oltre il 31 marzo.

Nel caso in cui l'acquirente effettui stoccaggio del prodotto, deve allegare alla suddetta documentazione, un certificato di taratura dell'impianto di pesatura, qualora quello precedentemente presentato sia scaduto.

4.3 Riduzioni ed esclusioni del riconoscimento

Qualora l'acquirente riconosciuto non presenti contratti di fornitura per due campagne di commercializzazione consecutive, il riconoscimento viene revocato.

Inoltre si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dall'art. 30 del reg. Ce 382/05 e successive modifiche nonché dalla circolare AGEA di settore.

5 Istruttoria dell'Organismo delegato al controllo sulla domanda di riconoscimento dell'impresa di trasformazione

5.1 Controllo Amministrativo

L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver verificato la conformità della domanda di riconoscimento e la presenza degli allegati, a quanto indicato al precedente punto **3.1**, accerta i seguenti requisiti:

- il titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato, altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità) dello stabilimento di trasformazione;
- **sul certificato C.C.I.A.A.:**
 - 1) la titolarità del legale rappresentante firmatario della domanda;
 - 2) l'indicazione, tra le attività esercitate dalla ditta, di quella di trasformazione dei foraggi;
 - 3) la titolarità del legale rappresentante o suo delegato alla gestione in nome o per conto proprio dello stabilimento di trasformazione;
 - 4) che la ditta sia nel pieno e libero esercizio della propria attività.

5.2.1 Controllo in loco

L'Ufficio regionale delegato al controllo, deve quindi effettuare il sopralluogo presso la ditta richiedente per l'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi.

Lo stabilimento idoneo per la trasformazione dei foraggi essiccati deve essere dotato, conformemente alle proprie linee di processo dei seguenti impianti:

- magazzini di stoccaggio (silos e capannoni), atti alla conservazione dei foraggi verdi o essiccati al sole da trasformare e dei foraggi trasformati;
- pese certificate;
- essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura, che consentano di ottenere un prodotto finale che rispetti le caratteristiche di umidità e di tenore minimo di proteine di cui all'art. 86 par. 2 del Reg. CE n. 1234/2007;
- molini di macinazione;
- sfibratrici di balle di fieno;
- presse per balloni;
- presse pellettatrici;
- impianti di miscelazione;

e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire la funzionalità dell'impianto di trasformazione.

L'Ufficio regionale delegato al controllo, nel corso del sopralluogo deve in particolare identificare:

- il perimetro dell'impresa di trasformazione;
- i luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati;
- i luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, nonché dei luoghi dove avviene il processo di trasformazione;
- le linee di processo e degli impianti tecnici (per la disidratazione e per la macinazione) predisposti al fine della trasformazione dei foraggi;
- gli impianti per la:
 - pesatura;
 - disidratazione di foraggi freschi;
 - macinazione dei foraggi essiccati;
 - fabbricazione di concentrati di proteine e/o miscele;
- le tipologie degli additivi che saranno aggiunti prima o durante il processo di distribuzione, delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti finiti.

L'organismo di controllo procede, altresì, alla vidimazione dei registri di cui all'art. 12 del Reg. CE n. 382/2005.

Il sopralluogo è formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (**allegato 3**), firmato dai funzionari incaricati del controllo e dal rappresentante della ditta che ha presenziato allo stesso.

5.3 Chiusura dell'istruttoria e trasmissione ad AGEA

Al termine dell'istruttoria, deve essere predisposta la relazione conclusiva (**allegato 4**), sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo, con la quale si comunica l'esito del controllo, proponendo il rilascio del riconoscimento (provvisorio o definitivo), ovvero la mancata concessione del riconoscimento.

6 Istruttoria dell'Organismo delegato al controllo sulla domanda di riconoscimento degli Acquirenti di foraggi da trasformare

L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver verificato la conformità della domanda di riconoscimento e la presenza degli allegati, a quanto indicato al precedente punto **4.1**, accerta i seguenti requisiti:

- la titolarità, sul certificato CCIAA, del legale rappresentante firmatario della domanda;
- l'indicazione, nel certificato CCIAA, tra le attività esercitate dalla ditta, di quella di intermediazione nel settore agricolo;
- che la ditta sia nel pieno e libero esercizio della propria attività.

L'organismo di controllo procede, altresì, alla vidimazione dei registri di cui all'art. 12 del Reg. CE n. 382/2005.

Al termine dell'istruttoria, deve essere predisposta la relazione conclusiva (**allegato 4**), sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo, con la quale, sulla base dell'esito dell'istruttoria, propone ad AGEA il rilascio del riconoscimento, ovvero la mancata concessione del riconoscimento stesso.

7 Adempimenti dell'AGEA

L'AGEA, dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato al controllo la domanda di riconoscimento e la relazione conclusiva, effettua l'istruttoria amministrativa di propria competenza, verificando in particolare la presenza della documentazione, del verbale e della relazione con esiti positivi.

A conclusione dell'istruttoria, AGEA rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti che hanno soddisfatto i requisiti, attribuendo loro un numero identificativo e comunica alle Regioni competenti per territorio ed alla Sin i soggetti riconosciuti.

Successivamente l'AGEA provvede a comunicare alla Commissione Europea entro il 31 maggio il numero dei nuovi riconoscimenti, dei riconoscimenti ritirati e degli eventuali riconoscimenti provvisori.

IL TITOLARE
(dott. Alberto MIGLIORINI)